



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

92 - 2022 - 16 - 346

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2022, N. 16

Disposizioni in materia di agricoltura. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022)

Art. 1

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2022 (Disposizioni in materia di agricoltura)

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo del comma 7 sono sopresse le seguenti parole: ", coerentemente con la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19), e successive modifiche ed integrazioni";
- b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. Nella gestione dei procedimenti istruttori di cui ai commi 7 e 8, l'Agenzia LAORE applica fino al 30 giugno 2022 le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19", di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, mentre a partire dal 1° luglio 2022 si applicano quelle del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni."

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).